

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MISURATORI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA' E DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO E DEI SERVIZI SUSSIDIARI ALL'ACCERTAMENTO A CARATTERE SPERIMENTALE.

L'anno 2017, il giorno XX del mese di XX presso la residenza Comunale, nell'ufficio di Polizia Locale, d'accordo tra loro sono personalmente comparsi:

- 1) Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) domiciliato in Piazza Libertà n. 2 avente codice fiscale 00325190270 rappresentato dal Dott. XXXXXX nato a XXXXXX il XXXXXX, C.F. XXXXXX il quale, nella sua qualità di Comandante del Distretto di Polizia Locale Veneto Est (Comuni di San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro), con domicilio eletto per la sua funzione a San Michele al Tagliamento presso il Palazzo comunale Piazza Libertà n. 2, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Michele al Tagliamento di seguito chiamato "**Ente**" e/o "**Comune**", e/o "**Comando di P.L.**".
e
- 2) La TRAFFIC TECH S.r.l. con sede in Ceccano (FR) in Via G. Matteotti snc, CAP 03023 P.IVA 02581790603 qui rappresentata dal legale rappresentante Sig. FEOLA Raffaele, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 03/01/1987 di seguito chiamato "**Fornitore**".

Le parti di comune accordo ed in ottemperanza alla determina di affidamento n. XX del XXXXXXXX, convengono e stabiliscono quanto segue:

Premesso che:

- L'attività di messa in sicurezza delle strade urbane è una priorità dell'Amministrazione Comunale;
- Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE), con atto di delibera di Giunta Comunale nr° 260 del 19/10/2017, ha espresso il proprio atto di indirizzo al fine di istituire il servizio di controllo elettronico delle infrazioni al C.d.S. mediante una prova sperimentale del servizio dando contestuale mandato al Comandante del Corpo di Polizia Locale di predisporre gli atti necessari all'affidamento della sperimentazione stessa;
- Le disposizioni introdotte dalla recente Legge 120/2010 hanno meglio definito le corrette modalità di intervento del privato nel complesso e delicato procedimento sanzionatorio, sancendo in modo particolare il divieto assoluto a percepire compensi proporzionali agli importi sanzionatori derivanti dall'utilizzo di strumentazione di controllo e vincolando, di conseguenza, le forniture di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità alla corresponsione di un canone fisso predeterminato;
- Il fornitore, nell'ambito della fornitura fino al raggiungimento dell'importo previsto per gli affidamenti diretti, aveva presentato un offerta regolarmente protocollata al Comune di San Michele al Tagliamento (VE) e da quest'ultimo presa in considerazione al fine dell'implementazione stessa;

convengono e stabiliscono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Forma oggetto del presente contratto la fornitura di nr° 2 strumenti elettronici di tipo digitali regolarmente approvati per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità (art. 142 del C.d.S.) in modalità fissa, nonché la fornitura di un software per la gestione dell'iter sanzionatorio e l'erogazione dei servizi sussidiari all'accertamento quali a titolo informativo ma non esaustivo, il Data Entry delle cartoline di notifica, delle comunicazioni dei conducenti, dei pagamenti, dei ricorsi, l'archiviazione ottica documentale,

nonché l'attività di stampa ed imbustamento di tutti i verbali prodotti.

Le apparecchiature saranno gestite esclusivamente dagli agenti accertatori in ordine a modalità, luoghi e tempistiche di svolgimento di attività di controllo della viabilità.

La locazione della strumentazione di controllo avverrà nel rispetto dell'art. 61 della L. 120/2010, mediante la corresponsione di un compenso fisso giornaliero.

L'apparecchiatura fornita resterà nella piena disponibilità degli organi accertatori per tutta la durata del servizio, e dagli stessi direttamente gestita in conformità dell'art. 345 del Regolamento di esecuzione del C.d.s.. Pertanto, la Ditta fornitrice non rivestirà alcun ruolo decisionale in ordine alle modalità e tempistiche di utilizzo della strumentazione.

Art. 2 – Osservanza delle norme di riferimento

Il Fornitore è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente contratto, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia disciplinate dal Codice della Strada, dal relativo regolamento attuativo, e dalle successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto dell'affidamento, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno riviste in accordo tra le parti.

Art. 3 – Decorrenza

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà al raggiungimento della soglia per gli affidamenti diretti prevista dal D.lgs. n. 50/2016 - ovvero il nuovo Codice degli Appalti, ed in particolare in riferimento all'articolo 32 comma 14, all'articolo 36 comma 2 lett. a) ed all'articolo 71 comma 1, per un importo massimo liquidabile da parte dell'Ente al fornitore pari ad € 40.000,00 iva esclusa (e comunque nei limiti previsti nella determinazione di impegno) riferito al corrispettivo determinato in base al successivo art. 4.

Alla scadenza del contratto, l'affidamento potrà essere rinnovato o prorogato nel rispetto della legislazione vigente mediante procedure negoziate così come disposto dal codice degli appalti.

Art. 4 – Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

L'affidamento del presente servizio

- Per la fornitura dei servizi sussidiari all'accertamento delle infrazioni – attività quest'ultima eseguita solo ed esclusivamente dagli agenti del Distretto Polizia Locale Veneto Est, spetterà al Fornitore il corrispettivo di € 13,00 + IVA per ogni verbale correttamente inserito nel registro cronologico delle sanzioni. L'importo è onnicomprensivo di tutte le seguenti attività:
 - Registrazione e gestione globale di tutta la documentazione post – notifica;
 - rendicontazione e registrazione notifiche AR, CAN e CAD;
 - reperimento ed aggiornamento nuovi dati anagrafici per notifiche inesitate;
 - rendicontazione e registrazione incassi;
 - registrazione moduli dati patente conducente;
 - registrazione dei dati di tutti i ricorsi presentati ai sensi dell'art. 203 e 204 del C.d.S.;
 - archiviazione digitale di tutti i documenti trattati con creazione del fascicolo digitale;

Restano a carico dell'Ente le spese di notifica.

La banca dati creata per la gestione del servizio è di proprietà dell'Ente.

- Per la fornitura del software nonché l'attività di stampa ed imbustamento dei verbali, spetterà al Fornitore il corrispettivo di € 2,00 + IVA per ogni verbale stampato e consegnato al Comando. L'importo è onnicomprensivo di tutte le seguenti attività:
 - Software per la gestione dell'intero ciclo sanzionatorio NEVO;
 - Software per l'interfacciamento tra i dispositivi di rilevamento ed il software per la gestione dell'intero ciclo sanzionatorio SMART BURN & SMART GATEWAY;
 - Personalizzazione software;
 - Aggiornamenti normativi periodici;

- Stampa, imbustamento e consegna plichi per la postalizzazione, su modello personalizzato in formato A4 completi di :
 - doppio bollettino;
 - avviso di ricevimento 23L;
 - modello comunicazione dati conducente;
- Per la fornitura in locazione di ogni singolo misuratore elettronico della velocità in postazione fissa, spetterà al Fornitore il corrispettivo di € 75,00 + IVA per ogni giorno di effettivo utilizzo del singolo dispositivo.

I corrispettivi di cui sopra saranno fatturati mensilmente da parte del Fornitore dell'Ente il quale provvederà di conseguenza all'attivazione di tutte le verifiche necessarie per il pagamento adottando la massima tempestività nel pagamento della fattura stessa. La fatturazione del corrispettivo dovuto dovrà recare analiticamente la quantità delle prestazioni svolte ed il relativo costo unitario e complessivo, per quanto concerne sia la fornitura del software con le connesse attività, sia la fornitura in locazione del misuratore elettronico della velocità.

L'Ente comunque si adopererà affinché il pagamento avvenga nei 30 gg. seguenti la data della fattura.

Art. 5 – Obblighi del Fornitore

Il Fornitore assicurerà l'effettuazione del servizio affidatogli con la necessaria organizzazione, mezzi e personale a proprio carico.

Il Fornitore dovrà altresì:

- a) Fornire al Comando di P.L. il software di gestione delle violazioni del Codice della Strada attraverso un sistema informatico sviluppato ed erogato in ambiente Web (generazione di pagine html) su piattaforma Internet che consenta, agli operatori del Comando di Polizia Locale che ne abbiano titolo, di potervi in ogni momento accedere da qualsiasi postazione di lavoro dotata unicamente di un personal computer connesso ad Internet. Il software dovrà essere accessibile a mezzo del protocollo "https". Il database relazionale, contenente i dati deve essere allocato presso un Internet Data Center certificato in termini di sicurezza secondo lo standard ISO/IEC27001:2005. Il sistema dovrà altresì acconsentire le seguenti funzionalità:
 - Raccogliere le informazioni provenienti dai fotogrammi relativi alle violazioni stradali accertate mediante l'utilizzo degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità in dotazione al Comando di P.L. da parte della stessa impresa aggiudicataria allo scopo di acconsentirne l'inserimento del sistema gestionale proposta dall'Aggiudicatario. Tutti i dati, comunque raccolti, le immagini digitali dei verbali e dei documenti connessi dovranno essere necessariamente accessibili da parte dell'Organo di Polizia Locale tramite un sito WEB di lavoro appositamente predisposto;
 - L'individuazione dei dati anagrafici e fiscali del destinatario del procedimento sanzionatorio presso il Pubblico Registro Automobilistico o presso la MCTC, attraverso le convenzioni del Comune che ha già in essere con gli stessi;
 - La predisposizione degli atti per la notifica dei verbali ed eventuale rinotifica in caso di mancato recapito per assenza o irreperibilità del destinatario, previo aggiornamento o reperimento dati anagrafici;
 - La verifica dell'esito della notifica e registrazione estremi della stessa in banca dati;
 - La gestione dei procedimenti, laddove dall'originario verbale scaturiscano ulteriori eventuali contestazioni di violazione del C.d.S. (ad esempio: il mancato aggiornamento del titolo di proprietà o la mancata esibizione di documenti);
 - La registrazione dei pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo messo a disposizione dell'utenza, con aggiornamento della banca dati con le notizie (data, importo, etc) relative anche ai pagamenti parziali effettuati. La registrazione riguarderà anche le

contravvenzioni contestate dal Pubblico Ufficiale all'atto dell'accertamento della violazione;

- La predisposizione della lista dei soggetti che non hanno assolto l'obbligo del pagamento della contravvenzione ai fini della riscossione coattiva, relativamente alle contravvenzioni elevati a decorrere dalla data di affidamento del servizio;
- La comunicazione al Responsabile del Servizio o suo incaricato dei casi di applicazioni di sanzioni accessorie, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 126 bis del D.lgs 30.04.1992, n. 285, e ss.mm.;
- La gestione dei dati inerenti eventuali ricorsi sia in Prefettura che presso il G.d.P..

Solo dopo l'avvenuto accertamento e verbalizzazione- operazione non delegabile a terzi e che quindi potrà effettuare solo ed esclusivamente al Comando di P.L. – il sistema dovrà essere in grado di acconsentire all'aggiudicatario la stampa dei verbali (sia l'originale che la versione imbustata e pronta per la notifica) che comunque lo stesso aggiudicatario dovrà consegnare entro 30 giorni dalla data della violazione al Comando di P.L. che ne curerà la notifica.

- b) Gli strumenti di rilevazione saranno attivati e posti nella disponibilità d'uso del personale dell'Ufficio di P.L. del Comune di San Michele al Tagliamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) La Ditta dovrà fornire le apparecchiature disposte per la rilevazione delle infrazioni, curando, fino al termine di validità dell'affidamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. Per tali operazioni nessun onere di spesa, diretta o indiretta, sarà a carico del Comune.
- d) Gli strumenti di rilevazione saranno nella piena disponibilità della Polizia Locale per tutta la durata del servizio.
- e) La Ditta resterà proprietaria degli strumenti di rilevamento delle infrazioni. Al termine del periodo di noleggio, fatto salvo eventuale rinnovo proposto dall'Amministrazione, le apparecchiature potranno essere ritirate senza alcuna formalità di sorta.
- f) Per tutto il periodo di validità del contratto, la Ditta assicurerà sia la manutenzione ordinaria che straordinaria delle apparecchiature nolleggiate secondo tempi e modalità da concordarsi con l'Ufficio di Polizia Locale.
- g) Nel corso della durata del noleggio, la Ditta potrà mettere a disposizione della P.L. altre apparecchiature eventualmente più evolute e moderne rispetto a quelle offerte, ma con caratteristiche almeno equivalenti e sempre che le nuove e diverse apparecchiature siano regolarmente omologate dal Ministero dei Lavori Pubblici, senza ulteriori spese a carico dell'Ente.
- h) Nel caso in cui, parzialmente o totalmente i fotogrammi prodotti non dovessero risultare idonei per qualsiasi motivo tecnico, nessuna responsabilità sarà imputabile alla Ditta che comunque dovrà provvedere con immediatezza all'eliminazione dell'inconveniente.

La Ditta aggiudicataria, dovrà, inoltre:

- a) Provvedere all'attivazione delle attrezzature fornite, nonché alla necessaria formazione del personale utilizzatore della strumentazione stessa;
- b) Garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte secondo i canoni di diligenza e professionalità.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare eventuali perizie tecniche che l'Amministrazione potrebbe disporre, in qualsiasi momento, per la verifica della regolare funzionalità delle apparecchiature e sulla corrispondenza delle stesse alle caratteristiche del prodotto offerto in sede di gara.

Art. 6 – Obblighi dell'Ente

L'Ente ed il Comando di P.L., si obbligano a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e si impegnano a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte del Fornitore, in

ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all'Art. 1206 del Codice Civile; in particolare, è tenuto ad assicurare la disponibilità degli organi di vigilanza, nonché la collaborazione degli Uffici comunali ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni ovvero per il più spedito ed efficace espletamento dei servizi. Resta inteso che il Fornitore rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Comune e dei propri dipendenti e ad ogni pretesa di carattere economico del personale Comunale e/o di soggetti terzi connessa allo svolgimento delle attività inerenti di cui sopra.

Al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate, il Comune, per il tramite del competente servizio di Polizia Locale, si impegna a:

- Garantire il migliore impiego, da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione degli illeciti amministrativi per le violazioni al C.d.S., delle apparecchiature fornite;
- Garantire la consegna a Poste Italiane degli atti prodotti per la corretta notifica nei termini.

Il Comune autorizzerà l'utilizzo delle immagine digitale della firma da apporre in calce ad ogni verbale elevato, ferma restando l'indicazione sul verbale del numero di codice/matricola identificativa del vigile o dell'ausiliario che ha elevato la contravvenzione.

Nessuna responsabilità potrà essere fatta valere nei confronti del Fornitore per l'utilizzo non conforme alle specifiche tecniche indicate nei manuali d'uso del software di gestione fornito e/o relativamente agli adempimenti di loro specifica ed esclusiva competenza.

Art. 7 – Gestione del Contratto

Il servizio oggetto del presente affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato. Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli uffici Comunali ed in particolar modo dal Comando di P.L. ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti l'organizzazione del servizio stesso. La gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore, anche nelle forme del controllo e della collaborazione, è affidata al Servizio di P.L.. E' fatta salva la facoltà del Comune di individuare diverse competenze nella gestione del Contratto. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003). Le relative clausole formeranno parte integrante del Contratto.

Art. 8 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, anche anticipatamente, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di violazione nella esecuzione degli obblighi previsti dal presente contratto, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore.
- c) in caso di eventuali modificazioni al quadro legislativo in materia, tali da non consentire la prosecuzione della prestazione.

Il Fornitore potrà fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di risoluzione. Ove il Fornitore non provveda, l'Ente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

Art. 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il Fornitore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso nell'esercizio delle proprie attività nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Parimenti i dati in cui verrà in possesso l'Amministrazione nel corso del rapporto verranno trattati per le sole finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.

Il Comando di P.L. in qualità di titolare del trattamento dei dati si obbliga a nominare un Responsabile per il trattamento dei dati interno alla propria organizzazione e nominare un Responsabile esterno per il trattamento dei dati all'interno della struttura del Fornitore.

Incombono sul Fornitore stesso la responsabilità di assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite, nonché la sicurezza delle banche dati.

Il medesimo Fornitore ha l'obbligo di garantire che il personale addetto ai lavori conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle notizie riguardanti i soggetti interessati dai provvedimenti ed i contenuti dei provvedimenti stessi.

La violazione della predetta norma, in caso di accertata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto, l'obbligo da parte del Fornitore di allontanare immediatamente l'operatore che sia venuto meno al divieto dando corso a tutte le procedure comprese quelle di carattere penale, previste dalla legge.

Art. 10 – Controversie e Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarico o nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, tra il Fornitore e l'Ente, non componibili ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno demandate al Giudice Ordinario.

Foro competente a giudicare è quello di Pordenone.

Art. 11 – Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme generali del Codice Civile nonché le norme specifiche in materia sia di legge che regolamentari del Comune.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Comune di San Michele al Tagliamento
(Il Dirigente del Comando di P.L.)

TRAFFIC TECH S.r.l.
Amministratore Unico
Feola Raffaele